

SEAC REPORT

REPORT

07

ACCERTAMENTO

Differenze di magazzino	La sussistenza di discrasie nelle rimanenze di magazzino tra quanto dichiarato e quanto effettivamente esistente non è necessariamente sintomatica di vendite "in nero". Infatti, dette differenze possono essere collegate a circostanze indipendenti dalla volontà del contribuente. Nel caso di specie, un rivenditore di trattori e macchine agricole ha subito sottrazioni fraudolente da parte di clienti che, tra l'altro, hanno "trattenuto" e non pagato <i>"parecchi mezzi"</i> .
Sentenza CTP Bergamo 20.2.2021, n. 72/2/2021	
Cassa negativa	L'Ufficio può contestare all'impresa la sussistenza di ricavi "in nero" se, <i>"pur in presenza di un saldo di cassa negativo, effettua pagamenti grazie alle «iniezioni di liquidità» del titolare"</i> .
Ordinanza Corte Cassazione 18.3.2021, n. 7634	
Percentuali di ricarico	Nell'accertamento basato sulle percentuali di ricarico della merce venduta la scelta tra il criterio della media aritmetica semplice e della media ponderata dipende, rispettivamente, dalla natura omogenea o disomogenea dei prodotti e dei ricarichi. In particolare il criterio della media aritmetica semplice assume valenza indiziaria, al fine di ricostruire il margine di guadagno realizzato sulle vendite effettuate "in nero", <i>"quando il contribuente non provi o non risulti in punto di atto, che l'attività sottoposta ad accertamento ha ad oggetto prodotti con notevole differenza di valore e che quelli maggiormente venduti presentano una percentuale di ricarico molto inferiore a quella risultante dal ricarico medio"</i> .
Ordinanza Corte Cassazione 22.3.2021, n. 7960	

RIPRODUZIONE VIETATA

Indagini bancarie	La verifica fiscale nei confronti di un lavoratore autonomo può essere indirizzata anche sui c/c intestati al coniuge / familiare sul quale lo stesso ha la delega ad operare. L'accertamento scatta, anche in assenza di contraddittorio con il contribuente, in caso di "versamenti sospetti" su tali conti, ritenuti dall'Ufficio collegati a compensi non dichiarati.
Ordinanza Corte Cassazione 22.3.2021, n. 8000	
Studi di settore	L'accertamento basato sugli studi di settore è legittimo qualora lo scostamento tra i ricavi accertati ed i ricavi dichiarati sia superiore al 10%.
Sentenza Corte Cassazione 23.3.2021, n. 8028	Infatti, <i>"oltre questa soglia la contabilità può dirsi inattendibile"</i> .

AGEVOLAZIONI

Bonus canoni locazione società in liquidazione	Il "bonus canoni di locazione" ex art. 28, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio" spetta anche qualora il pagamento del canone sia avvenuto mediante escussione di una garanzia fideiussoria. Infatti la funzione di quest'ultima <i>"consiste proprio nel garantire il pagamento dei canoni di locazione"</i> e, pertanto, costituisce <i>"una modalità di «versamento» del canone che integra il presupposto per la spettanza del credito d'imposta in questione"</i> .
Risposta interpello Agenzia Entrate 17.3.2021, n. 185	
Credito d'imposta R&S	Il credito d'imposta ricerca e sviluppo non spetta, a decorrere dall'1.1.2020, per le spese sostenute per attività di ricerca da commissionari residenti in Italia, sulla base di contratti con soggetti esteri.
Risposta interpello Agenzia Entrate 17.3.2021, n. 187	
Contributo a fondo perduto "Decreto Sostegni"	È stato pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate il Provvedimento di approvazione del modello utilizzabile per richiedere il contributo a fondo perduto previsto dall'art. 1, DL n. 41/2021, c.d. "Decreto Sostegni".
Provvedimento Agenzia Entrate 23.3.2021	La domanda può essere presentata dal 30.3 al 28.5.2021 (Informativa SEAC 25.3.2021, n. 94).
Credito d'imposta investimenti in Comuni calamitati e contratto di affidamento	Non comporta la necessità di rideterminazione del credito d'imposta c.d. "sisma centro Italia", riconosciuto per gli investimenti in Comuni colpiti da eventi sismici ex art. 18-quater, DL n. 8/2017, l'affidamento del bene a terzi che lo utilizzano nell'ambito dell'esercizio di un'attività imprenditoriale.
Risposta interpello Agenzia Entrate 25.3.2021, n. 208	Il contratto di affidamento non rappresenta, infatti, una fattispecie di dismissione, cessione, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa il cui verificarsi comporta la rideterminazione del credito.

CONTENZIOSO

Dichiarazioni di terzi	Nel processo tributario le dichiarazioni rese da soggetti terzi hanno mero valore indiziario.
Sentenza CTP Brescia 20.7.2020, n. 277/2/2020	Per <i>"elevare a rango di prova una dichiarazione del terzo, occorre che questa sia munita di ulteriori riscontri esterni capaci di identificare sicuri indici tali da conferire, alla dichiarazione resa, natura univoca, conferente e circostanziata"</i> .

RIPRODUZIONE VIETATA

IMPOSTE DIRETTE

<p>Contributi COVID-19 a lavoratori autonomi</p> <p><i>Risposta interpello Agenzia Entrate 15.3.2021, n. 173</i></p>	<p>I contributi di qualunque natura e da chiunque erogati a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo per contrastare gli effetti negativi conseguenti all'emergenza COVID-19 non concorrono a tassazione. Pertanto, se l'erogante ha applicato sugli stessi la ritenuta d'acconto, in capo al sostituto sorge il diritto al relativo recupero. In particolare l'importo trattenuto va restituito all'interessato direttamente da parte del sostituto d'imposta che potrà recuperare il relativo importo quale credito utilizzabile in compensazione nel mod. F24. Nel quadro ST del mod. 770 va evidenziato l'eccesso di versamento, da riportare altresì nel quadro SX.</p>
<p>Nuova detrazione 110% e unità immobiliari categoria "F/3"</p> <p><i>Risposta interpello Agenzia Entrate 16.3.2021, n. 174</i></p>	<p>La fruizione della nuova detrazione del 110% ex art. 119, DL n. 34/2020 è preclusa per gli interventi effettuati su unità immobiliari accatastate "F/3" in quanto trattasi di unità in via di costruzione e non di unità immobiliari "esistenti". Pertanto, il condominio composto da appartamenti, di cui alcuni al grezzo accatastati "F/3", che ha effettuato interventi "trainanti" di isolamento termico dell'involucro dell'edificio e interventi "trainati" di efficienza energetica per ottenere il miglioramento di 2 classi energetiche, può fruire della detrazione del 110% considerando solo le unità immobiliari residenziali di categoria diversa da "F/3", a condizione che venga rispettata l'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio esistente, senza considerare le unità "F/3". In tal caso, le unità del condominio accatastate "F/3":</p> <ul style="list-style-type: none"> • non possono concorrere alla formazione della spesa massima agevolabile, in quanto va considerato il numero delle unità esistenti all'inizio dei lavori; • non possono fruire della detrazione del 110% nemmeno per gli interventi "trainati" in quanto non possono essere considerati collegati ad un intervento "trainante" ammissibile.
<p>Nuova detrazione 110% ampliamento - pertinenze ubicate in altro edificio</p> <p><i>Risposta interpello Agenzia Entrate 16.3.2021, n. 175</i></p>	<p>In presenza di un edificio composto da 3 unità abitative (A/2) e relative pertinenze (C/6) ed un deposito (C/2) oggetto di una ristrutturazione che prevede la demolizione e ricostruzione con ampliamento ed interventi di riduzione del rischio sismico e di riqualificazione energetica, la nuova detrazione del 110%:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è subordinata alla condizione che dal titolo edilizio abilitativo risulti che le opere consistono in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova costruzione; • non può essere fruita per la parte di spese relative all'ampliamento che devono pertanto essere tenute separate dalle spese relative agli interventi sull'esistente. <p>Per il calcolo della spesa massima agevolabile vanno considerate tutte le unità immobiliari esistenti all'inizio dei lavori, comprese le pertinenze, anche se prive di impianto di riscaldamento, facenti parte del medesimo edificio. Vanno escluse le pertinenze collocate in un edificio diverso da quello oggetto dei lavori.</p>

RIPRODUZIONE VIETATA

<p>Contributi COVID-19 a imprese della pesca</p> <p><i>Risposta interpello Agenzia Entrate 16.3.2021, n. 180</i></p>	<p>Non concorrono a tassazione ai sensi dell'art. 10-bis, DL n. 137/2020 i contributi corrisposti ex art. 78, comma 2, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia" per la copertura degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti, per la copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi due anni su mutui contratti dalle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca.</p>
<p>Nuova detrazione 110% coop a proprietà divisa</p> <p><i>Risposta interpello Agenzia Entrate 16.3.2021, n. 184</i></p>	<p>Una coop a proprietà divisa, che vanta sull'immobile una "concessione amministrativa d'uso", che assegna in sub-concessione ai propri soci e loro aventi causa le singole unità immobiliari con i relativi parcheggi pertinenziali per la stessa durata della concessione, non rientra nell'ambito soggettivo di applicazione della nuova detrazione del 110% ex art. 119, DL n. 34/2020 in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel caso di specie non emerge la costituzione di un condominio secondo la disciplina civilistica; • rientrano tra i possibili beneficiari della detrazione del 110% anche le <i>"cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci"</i>.
<p>Detrazione acquirente case antisismiche</p> <p><i>Risposta interpello Agenzia Entrate 17.3.2021, n. 190</i></p>	<p>La detrazione ex art. 63, comma 1-septies, DL n. 63/2013 prevista per gli acquirenti di unità immobiliari in zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi di riduzione del rischio sismico da parte dell'impresa cedente è riconosciuta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a condizione che le procedure autorizzatorie siano iniziate dopo l'1.1.2017 ma prima dell'1.5.2019 (data di entrata in vigore delle nuove disposizioni), anche se l'asseverazione di cui all'art. 3, DM n. 58/2017 non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo. Ciò a condizione che la stessa sia presentata entro la data di stipula del rogito dell'immobile oggetto degli interventi e che l'atto di acquisto sia stipulato entro il 30.6.2022 (termine di vigenza della nuova detrazione); • anche per gli acconti pagati dall'1.7.2020 (in quanto l'agevolazione a tale data era vigente), in applicazione del principio di cassa, a condizione che il preliminare di acquisto sia stato registrato e che il rogito sia stipulato entro il 30.6.2022. <p>In considerazione del fatto che la detrazione spettante è commisurata al prezzo della singola unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita e non alle spese sostenute dall'impresa per gli interventi agevolati, non va attestata la <i>"congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati"</i>.</p> <p>Gli acquirenti delle case antisismiche, pertanto, possono beneficiare della detrazione del 110% anche in presenza di un'asseverazione predisposta con il modello previgente (rispetto a quello successivo al DM 6.8.2020).</p>

<p>Detrazione acquisto immobile ristrutturato da impresa cedente</p>	<p>Con riferimento alla detrazione spettante ex art. 16-bis, comma 3, TUIR per l'acquisto di un immobile ristrutturato dall'impresa cedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'acquirente deve essere una persona fisica e l'immobile deve essere ad uso residenziale, fermo restando che, se gli interventi comportano un cambio di destinazione d'uso, l'uso residenziale deve risultare dalla concessione edilizia; • la detrazione è riconosciuta con riferimento alla cessione di ciascun immobile di cui è composto l'edificio oggetto dei lavori e non rileva il numero (maggiore o minore) delle unità immobiliari risultanti rispetto a quelle "di partenza"; • in caso di acquisto dell'immobile con il garage pertinenziale è possibile beneficiare della detrazione sul costo complessivo entro il limite di spesa stabilito (50% del 25% del prezzo di acquisto, nel limite di € 96.000). <p>Per tali interventi, se eseguiti in zona a rischio sismico 1, 2 o 3, al ricorrere dei "miglioramenti strutturali" previsti dalla relativa disciplina è possibile fruire della detrazione per l'acquisto di case antisismiche di cui all'art. 16, comma 1-septies, DL n. 63/2013. Inoltre per le spese sostenute dall'1.7.2020 è possibile applicare la detrazione nella maggior misura del 110%.</p>
<p><i>Risposta interpello Agenzia Entrate 18.3.2021, n. 191</i></p>	<p>Affinché l'acquirente possa beneficiare della detrazione di cui al citato comma 1-septies è necessario che l'atto d'acquisto sia stipulato entro i termini di vigenza dell'agevolazione.</p>
<p>"Sisma bonus" da parte di impresa e asseverazione</p>	<p>La detrazione ex art. 16, DL n. 63/2013 riconosciuta per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche (c.d. "sisma bonus") può essere fruita dai titolari di reddito d'impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione degli stessi come "strumentali", "beni merce" o "patrimoniali".</p> <p>Ai sensi dell'art. 3, comma 3, DM n. 58/2017 è necessaria la contestuale presentazione dell'asseverazione unitamente alla richiesta del titolo abilitativo. La possibilità di presentare l'asseverazione successivamente è applicabile soltanto ai titoli abilitativi chiesti dal 16.1.2020. Pertanto, se il titolo abilitativo è stato presentato precedentemente, senza allegare l'asseverazione, non è possibile fruire del c.d. "sisma bonus".</p>
<p><i>Risposta interpello Agenzia Entrate 18.3.2021, n. 192</i></p>	
<p>Scioglimento impresa familiare</p>	<p>In caso di scioglimento dell'impresa familiare è confermato che la somma liquidata al (ex) collaboratore (nel caso di specie, coniuge) non ha rilevanza fiscale (non è tassata in capo al collaboratore, non è deducibile dal reddito d'impresa della ditta individuale). Analogamente anche la somma liquidata al coniuge in sede di scioglimento della comunione legale ex art. 178, C.c non assume rilevanza fiscale in quanto attinente ai rapporti tra i coniugi.</p> <p>Inoltre, le predette operazioni (scioglimento impresa familiare e scioglimento regime comunione legale) finalizzate al successivo conferimento dell'azienda in una srl non rappresentano un "abuso" in quanto non comportano il conseguimento di alcun vantaggio fiscale "indebito".</p>
<p><i>Risposta interpello Agenzia Entrate 18.3.2021, n. 195</i></p>	

<p>Nuova detrazione 110% su condominio "minimo"</p> <p><i>Risposta interpello Agenzia Entrate 18.3.2021, n. 196</i></p>	<p>Al fine di beneficiare della nuova detrazione del 110% ex art. 119, DL n. 34/2020 per i lavori realizzati sulle parti comuni di un condominio "minimo" che, non avendone l'obbligo, non ha nominato un amministratore, non è necessario richiedere il codice fiscale del condominio.</p> <p>Per fruire della detrazione può essere utilizzato il codice fiscale del condmino che ha effettuato i connessi adempimenti, fermo restando che il contribuente è tenuto a dimostrare che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell'edificio condominiale.</p> <p>L'Agenzia ribadisce infine i criteri per individuare il limite di spesa agevolabile.</p>
<p>Nuova detrazione 110% immobile uso promiscuo</p> <p><i>Risposta interpello Agenzia Entrate 22.3.2021, n. 198</i></p>	<p>La nuova detrazione del 110% ex art. 119, DL n. 34/2020 spetta anche per gli interventi realizzati su un fabbricato unifamiliare di cui un vano è utilizzato dal proprietario (ingegnere) quale studio professionale e i restanti vani sono destinati ad uso residenziale e pertinenziale.</p> <p>In tal caso la detrazione è ridotta al 50%, ossia calcolata sul 50% delle spese sostenute.</p> <p>Tale principio opera anche relativamente agli interventi antisismici ex art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, DL n. 63/2013 (c.d. "sisma bonus") realizzati sull'immobile ad uso promiscuo nonché agli interventi di riqualificazione energetica ammessi alla detrazione del 110%.</p> <p>Pertanto, il predetto soggetto, in quanto ingegnere, può sottoscrivere in proprio la progettazione esecutiva e la direzione dei lavori nonché le certificazioni / attestazioni connesse con l'esecuzione dei lavori. Lo stesso, può, pertanto sottoscrivere gli attestati di prestazione energetica (APE convenzionali) per accedere all'agevolazione.</p>
<p>Nuova detrazione 110%, sconto in fattura e vendita infraquinquennale</p> <p><i>Risposta interpello Agenzia Entrate 24.3.2021, n. 204</i></p>	<p>In caso di vendita, entro 5 anni dall'acquisto, dell'immobile oggetto degli interventi edilizi per i quali il contribuente ha usufruito della nuova detrazione del 110% ex art. 119, DL n. 34/2020 sotto forma di sconto in fattura, la plusvalenza è determinata considerando le spese sostenute per detti interventi quali costi incrementativi dell'immobile.</p> <p>È pertanto irrilevante che per tali spese il contribuente abbia optato per lo sconto in fattura anziché per la fruizione diretta della detrazione in dichiarazione.</p>
<p>Nuova detrazione 110% ONLUS / ODV / APS</p> <p><i>Risposta interpello Agenzia Entrate 25.3.2021, n. 205</i></p>	<p>La nuova detrazione del 110% ex art. 119, DL n. 34/2020 spetta anche per gli interventi effettuati su immobili non abitativi (nel caso di specie, di categoria catastale D/6 e D/8) a disposizione di una ONLUS / ODV / APS utilizzati ai fini istituzionali.</p> <p>Per tali soggetti, infatti, <i>"il beneficio spetta per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale e destinazione dell'immobile ... ferma restando la necessità che ... siano effettuati sull'intero edificio o sulle singole unità immobiliari"</i>.</p>

Nuova detrazione 110%	La nuova detrazione del 110% ex art. 119, DL n. 34/2020 spetta anche per gli interventi di riduzione del rischio sismico mediante demolizione e ricostruzione di 3 unità immobiliari di cui una collabente (F/2), un deposito agricolo (C/2) e una stalla (C/6), al fine di realizzare unità immobiliari con diversa sagoma e volumetria (nel caso di specie è prevista anche una modifica parziale del sedime), a condizione che nel provvedimento amministrativo relativo ai lavori risulti:
<i>Risposta interpello Agenzia Entrate 25.3.2021, n. 210</i>	<ul style="list-style-type: none"> – che l'opera consiste in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova costruzione; – il cambio d'uso degli immobili in "residenziale".

IMPOSTE INDIRETTE

Sentenze di rigetto	Le sentenze di rigetto, configurando una pronuncia di merito, sono assoggettate ad imposta di registro in base all'art. 37, DPR n. 131/86. L'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione al termine del quale il Giudice accoglie o rigetta la richiesta. Il rigetto dell'opposizione:
<i>Risposta interpello Agenzia Entrate 25.3.2021, n. 211</i>	<ul style="list-style-type: none"> – per ragioni di merito, va registrato in termine fisso; – per ragioni di rito, quale provvedimento di estinzione ed incompetenza, non va registrato.

IRAP

Autonoma organizzazione	Non è dovuta l'IRAP sui compensi percepiti dal dottore commercialista riferiti all'attività di sindaco di società; a tal fine gli stessi vanno pertanto scorporati dai compensi derivanti dalle altre attività esercitate.
<i>Ordinanza Corte Cassazione 15.3.2021, n. 7182</i>	

IVA

Percentuali compensazione bovini e suini	È stato pubblicato sulla G.U. 25.3.2021, n. 73 il Decreto che, in attuazione dell'art. 1, comma 506, Finanziaria 2018, ha prorogato per il 2021 la misura dell'incremento delle percentuali di compensazione, già fissata per il periodo 2016 - 2020, relativamente agli animali vivi di specie bovina, pari al 7,65%, e suina, pari al 7,95%.
<i>Decreto MEF 10.2.2021</i>	
Accordo transattivo	Rientrano nel campo di applicazione dell'IVA le somme dovute sulla base di un accordo transattivo. Tali somme sono infatti qualificabili come corrispettivi di prestazioni di servizi ex art. 3, comma 1, DPR n. 633/72, sussistendo il sinallagma:
<i>Risposta interpello Agenzia Entrate 16.3.2021, n. 179</i>	<ul style="list-style-type: none"> – tra la rinuncia alle liti da parte del prestatore e l'erogazione della somma in denaro da parte del committente; – tra la rinuncia all'applicazione di una penale da parte del committente (nel caso di specie, ASL) che si intende non dovuta e la somma (già trattenuta a valere come pagamento parziale della penale) pagata quale rata di saldo dei lavori effettuati dal prestatore (nel caso di specie, costruzione di un ospedale).

RIPRODUZIONE VIETATA

Aliquota IVA vegetali utilizzati per generare energia elettrica Risoluzione Agenzia Entrate 15.3.2021, n. 19/E	<p>Alla cessione di oli vegetali puri (OVP) chimicamente non modificati, tracciati, sostenibili, non per uso alimentare umano né vegetale (no feed no food) destinati dagli acquirenti alla generazione di energia elettrica è applicabile l'aliquota IVA ridotta del 10% ex n. 104, Tabella A, parte III, DPR n. 633/72.</p>
Accordo transattivo Risposta interpello Agenzia Entrate 26.3.2021, n. 212	<p>Rientrano nel campo di applicazione dell'IVA le somme riconosciute dal committente (nel caso di specie, Regione) in sede di composizione bonaria della lite insorta tra le parti. Tale somma è, infatti, qualificabile come corrispettivo di una prestazione di servizi ex art. 3, comma 1, DPR n. 633/72, individuata nella rinuncia da parte del prestatore all'esercizio di ogni ulteriore pretesa nei confronti del committente.</p>
Aliquota IVA ridotta 5% guanti pluriuso Risposta interpello Agenzia Entrate 26.3.2021, n. 213	<p>Non può fruire dell'esenzione IVA con diritto alla detrazione (fino al 31.12.2020) e dell'aliquota IVA ridotta del 5% (dal 2021) ex art. 124, DL n. 34/2020 la cessione di guanti "pluriuso" in lattice / vinile / nitrile utilizzati per la pulizia della casa, nonché impiegati dalla generalità dei lavoratori, non appartenenti al settore sanitario, in applicazione dei protocolli di sicurezza adottati nei diversi settori economici (ad esempio, industria alimentare, grande distribuzione e scuola) come forma di contrasto alla diffusione del COVID-19. Nel caso di specie i guanti presentano le caratteristiche di "lunga durata", con conseguente esclusione dal predetto regime agevolativo.</p>
Teleassistenza infermieristica Risposta interpello Agenzia Entrate 26.3.2021, n. 215	<p>Beneficia del regime di esenzione IVA ex art. 10, comma 1, n. 18, DPR n. 633/72 il servizio di teleassistenza infermieristica, per persone affette dal morbo di Parkinson, effettuato da una società ad opera di infermieri abilitati all'esercizio della professione iscritti al competente Albo, nonché tramite altri soggetti abilitati quali neurologi, fisioterapisti, ecc. per finalità diagnostiche, di cura e riabilitazione.</p>
Test genetico Risposta interpello Agenzia Entrate 26.3.2021, n. 216	<p>Beneficia del regime di esenzione IVA ex art. 10, comma 1, n. 18, DPR n. 633/72, il servizio di test diagnostico basato sulla genomica rivolto a soggetti colpiti da carcinoma mammario, effettuato tramite un'attività di analisi centralizzata presso un laboratorio di ricerche cliniche situato all'estero, inserito in un percorso terapeutico di cura con l'intervento di un patologo e di un oncologo, finalizzato a determinare la corretta terapia da utilizzare per la paziente (funzionale alle cure mediche).</p>
Individuazione del committente di un contratto di servizi intraUE Risposta interpello Agenzia Entrate 26.3.2021, n. 217	<p>In presenza di un accordo stipulato tra la capogruppo italiana e alcuni produttori di software che impegna i soggetti del gruppo a rifornirsi presso i predetti fornitori per l'acquisto delle licenze software in base alle proprie esigenze (nel caso di specie le operazioni rientrano nei servizi elettronici) i destinatari del servizio (committenti) sono individuati negli utenti finali che hanno inoltrato l'ordine di acquisto indicando il proprio numero identificativo IVA. Di conseguenza, ai sensi dell'art. 7-ter, DPR n. 633/72, se l'utente del servizio (licenza software):</p> <ul style="list-style-type: none"> – è una società stabilita in Italia, il servizio è soggetto ad IVA; – è una società non stabilita in Italia, il servizio non è soggetto ad IVA in Italia.

Aliquota IVA ridotta 5% noleggio ventilatori polmonari	Può usufruire dell'esenzione IVA con diritto alla detrazione (fino al 31.12.2020) e dell'aliquota IVA ridotta del 5% (dal 2021) ex art. 124, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio" il noleggio di ventilatori polmonari. Il momento dal quale è applicabile il regime di esenzione / aliquota IVA ridotta è individuato con quello di effettuazione dell'operazione (servizio di noleggio), non rilevando la data di stipula del relativo contratto.
<i>Risposta interpello Agenzia Entrate 26.3.2021, n. 218</i>	
Spese sostenute su immobili di terzi	È riconosciuto il diritto alla detrazione dell'IVA relativa alle spese sostenute su immobili di terzi (nel caso di specie, interventi di contenimento / abbattimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico aereo su immobili di proprietà del Comune) da parte del gestore delle infrastrutture aeroportuali e del servizio pubblico di trasporto in quanto <i>"utili o funzionali all'impresa e, quindi, causalmente indotti dall'attività economica svolta"</i> e pertanto inerenti all'attività di impresa svolta dalla stessa.
<i>Risposta interpello Agenzia Entrate 26.3.2021, n. 219</i>	

MANOVRE

"Decreto Sostegni"	<p>È stato pubblicato sulla G.U. 23.3.2021 il c.d. "Decreto Sostegni" contenente una serie di misure collegate all'emergenza COVID-19 e in particolare (Informativa SEAC 30.3.2021, n. 98):</p> <ul style="list-style-type: none"> – il riconoscimento di un nuovo contributo a fondo perduto a imprese / lavoratori autonomi se la differenza tra la media mensile del fatturato / corrispettivi 2020 e la media mensile del fatturato / corrispettivi 2019 è pari o superiore al 30% (Informative SEAC 24.3.2021, n. 93, 25.3.2021, n. 94 e 26.3.2021, n. 95); – l'annullamento automatico dei debiti di importo residuo, al 23.3.2021, fino a € 5.000 risultanti da debiti affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2010, per i soggetti con reddito 2019 fino a € 30.000 e la possibilità di definire le somme dovute a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al 2017 e 2018, richieste con le comunicazioni di irregolarità elaborate rispettivamente entro il 31.12.2020 e il 31.12.2021 (Informativa SEAC 29.3.2021, n. 96); – relativamente alle somme dovute ai fini della "rottamazione dei ruoli" / "saldo e stralcio", la proroga al 31.7.2021 del termine per il pagamento delle rate in scadenza nel 2020 e al 30.11.2021 delle rate 2021 in scadenza fino al 31.7; – la proroga al 31.3.2021 del termine di invio all'Agenzia delle Entrate della CU 2021; – la proroga al 10.6.2021 del termine per la conservazione digitale delle fatture elettroniche relative al 2019; – l'erogazione di una nuova indennità a favore dei lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo nonché dei lavoratori sportivi; – l'esonero per il periodo 1.1 - 30.6.2021 dal pagamento del "canone unico" (ex TOSAP / COSAP) a favore dei pubblici esercizi / titolari di concessione all'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio.
DL 22.3.2021, n. 41	

REDDITO D'IMPRESA

Compensi amministratori Ordinanza Corte Cassazione 3.3.2021, n. 5763	<p>I compensi corrisposti agli amministratori non sono deducibili dal reddito d'impresa qualora corrisposti in misura superiore a quanto stabilito dalla delibera assembleare, ancorchè iscritti in bilancio.</p> <p>Peraltro, <i>"neppure la successiva ratifica [con successiva delibera assembleare] legittima l'azienda a usufruire 7329 della deducibilità degli stessi"</i>.</p>
Compensi amministratori Ordinanza Corte Cassazione 16.3.2021, n. 7329	<p>I compensi corrisposti agli amministratori, se non previsti dall'atto costitutivo, non sono deducibili dal reddito d'impresa qualora non siano previamente deliberati, <i>"atteso che la specifica delibera assembleare costituisce la fonte dell'obbligazione patrimoniale"</i>.</p> <p>A tal fine è necessaria un'esplicita delibera, <i>"che non può considerarsi implicita in quella di approvazione del bilancio"</i>.</p>
Credito d'imposta beni strumentali Risposta interpello Agenzia Entrate 17.3.2021, n. 189	<p>Relativamente all'acquisto di una betoniera / betoniera con pompa, costituita da una parte rappresentata da un autotelaio targato e da un'altra parte costituita da attrezzatura specifica montata sullo stesso (betoniera) il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi "Industria 4.0" ex art. 189, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) spetta limitatamente alla parte qualificabile alla stregua di "macchina" / "attrezzatura" ai sensi della Direttiva UE n. 2006/42, mentre è esclusa la parte rappresentata dal veicolo.</p> <p>Con riferimento a tale ultimo componente è comunque possibile usufruire del credito d'imposta per i beni "generici" ex art. 188, Legge n. 160/2019.</p>
Rivalutazione gratuita beni d'impresa e affitto d'azienda Risposta interpello Agenzia Entrate 23.3.2021, n. 200	<p>La rivalutazione gratuita dei beni d'impresa / partecipazioni prevista dall'art. 6-bis, DL n. 23/2020 a favore dei soggetti operanti nei settori alberghiero e termale può essere effettuata anche in caso di affitto d'azienda, ossia qualora la gestione alberghiera sia concessa ad un soggetto terzo.</p> <p>Diversamente, infatti, <i>"la finalità della norma di sostenere il settore alberghiero non potrebbe trovare applicazione al caso in esame, considerato che ... la società che effettua la gestione alberghiera non sarebbe comunque legittimata ad effettuare la rivalutazione"</i>.</p>
Perdite e eccedenze ACE consolidato Principio di diritto Agenzia Entrate 23.3.2021, n. 7	<p>Nell'ambito del regime del consolidato ex artt. da 117 a 129, TUIR, in presenza di crediti d'imposta in scadenza, di perdite pregresse e di eccedenze ACE, deve ritenersi corretto utilizzare prioritariamente le perdite ed i suddetti crediti d'imposta rispetto all'ACE, usufruendo della facoltà di riportare l'eccedenza eventualmente non trasferita nel gruppo "per incapienza" in capo alla consolidata nei periodi d'imposta successivi (ferma restando la possibilità di utilizzare la stessa come credito d'imposta IRAP).</p> <p>Tale principio trova applicazione anche in assenza di perdite pregresse.</p>

RIPRODUZIONE VIETATA

**Contributo ristoro
crollo ponte Morandi***Risposta interpello Agenzia
Entrate 25.3.2021, n. 207*

Le somme ricevute a titolo di ristoro delle maggiori spese sostenute dagli autotrasportatori a seguito del crollo del ponte Morandi ex art. 5, comma 3, DL n. 109/2018, rappresentano un contributo in c/esercizio destinato a fronteggiare i predetti maggiori oneri di gestione rilevante ai fini della tassazione del reddito d'impresa.

RISCOSSIONE**Annullamento
cartella di pagamento***Ordinanza Corte Cassazione
25.3.2021, n. 8413*

La cartella di pagamento può essere annullata qualora sulla stessa sia indicato solo l'Ufficio che ha provveduto all'iscrizione a ruolo (nel caso di specie, nella persona del Direttore), senza alcun riferimento al responsabile del procedimento.

VARIE**Web tax - chiamenti***Circolare Agenzia Entrate
23.3.2021, n. 3/E*

Sono stati forniti chiarimenti in merito all'imposta sui servizi digitali, c.d. "web tax", applicabile dai soggetti esercenti attività d'impresa che nell'anno solare, realizzano congiuntamente (singolarmente / a livello di gruppo) ricavi complessivi almeno pari a € 750 milioni e ricavi da servizi digitali realizzati in Italia almeno pari a € 5,5 milioni.

Le precisazioni attengono, in particolare, ai seguenti aspetti:

- ambito soggettivo;
- ambito oggettivo;
- criteri di collegamento con il territorio dello Stato;
- base imponibile;
- obblighi strumentali e contabili;
- rimborsi.

VERSAMENTI**Codici tributo somme
comunicazioni di irregolarità***Risoluzione Agenzia Entrate
18.3.2021, n. 20/E*

Sono stati istituiti i codici tributo (da "984D" a "999D" e da "901F" a "910F") per il versamento, tramite il mod. F24, delle somme dovute a seguito delle comunicazioni di irregolarità ex art. 36-bis, DPR n. 600/73.

In particolare detti codici sono utilizzabili qualora il contribuente intenda versare soltanto una quota dell'importo complessivamente richiesto nella comunicazione.

Nel mod. F24 va riportato, tra l'altro, il codice atto e l'anno di riferimento desumibili dalla comunicazione stessa.

**Soppressione causale
contributo***Risoluzione Agenzia Entrate
19.3.2021, n. 21/E*

È stata soppressa, a decorrere dall'1.4.2021, la seguente causale contributo, utilizzabile nella sezione INPS del mod. F24:

- "ASOO - Contribuzione aggiuntiva sindacalisti di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564".